

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZENTI e ROSATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1965

Modifica alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo di Commissariato aeronautico - ruolo commissariato e ruolo amministrazione

ONOREVOLI SENATORI. — In dipendenza delle eccezionali esigenze di guerra cui occorreva sopperire, venne effettuato, nel maggio 1943, un massiccio reclutamento di ufficiali nel Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

Tali ufficiali furono reclutati col grado di tenente, essendo provvisti di laurea e avendo superato impegnative prove d'esame.

Data, però, la limitatezza dei posti previsti dall'organico nei gradi superiori a quello di capitano, essi hanno dovuto sottostare, come tuttora sottostanno, ad una carriera eccessivamente lenta e defatigante, che ne stimola l'esodo e ne deteriora gravemente il prestigio e l'entusiasmo.

Nella generalità dei casi, infatti, essi hanno dovuto sostare per oltre quattordici anni nel grado di capitano e molti di essi, solo recentemente e per effetto della legge 16 agosto 1962, n. 1303, hanno potuto ottenere la promozione al grado di maggiore conse-

guendo così, dopo ben 20 anni di servizio, il secondo avanzamento.

Se si considera, poi, che all'atto del reclutamento essi contavano, quali laureati, un'età media di 26 anni e che attualmente ne contano mediamente 48, un raffronto con la carriera direttiva del personale civile dello Stato evidenzia lo sperequato trattamento di cui soffrono e ne giustifica il conseguente stato di grave umiliazione.

Siffatta situazione è stata reiteratamente posta in chiara luce anche nel corso di recenti interventi al Senato (atti del Senato n. 902 e 902-bis-A, pag. 182 e Resoconto sommario del Senato, seduta del 22 febbraio 1965).

Il presente disegno di legge tende ad alleviare l'ingiusta e non ulteriormente sostenibile situazione in cui si trovano, per eccezionali esigenze dello Stato e non certo per loro colpa, alcune categorie di ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, dei ruoli commissariato ed amministrazione.

Si ritiene non inutile soggiungere che il provvedimento che si propone:

1) non determina situazioni di favore, ma solo il ripristino di un giusto e dovuto trattamento nei confronti degli interessati;

2) non altera il meccanismo dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico;

3) non influisce sul normale sviluppo di carriera degli ufficiali più giovani che, anzi, vedranno migliorate le loro prospettive di avanzamento.

Per quanto si riferisce agli ufficiali del ruolo commissariato molti di essi, con le aliquote di valutazione e le promozioni tabellari vigenti, terminerebbero la loro carriera con il grado di tenente colonnello perchè raggiunti dai limiti di età in tale grado; sarebbe quindi atto di dovuta giustizia concedere a questi ufficiali di essere almeno presi in valutazione e, se idonei, promossi al grado di colonnello. Tale possibilità è racchiusa nel provvedimento che si propone, il quale prevede agli articoli da 1 a 5:

la riduzione dell'organico dei maggiori da 49 a 32 unità; le 17 unità in eccedenza verrebbero riassorbite con altrettante promozioni al grado superiore;

la riduzione dell'organico dei tenenti colonnelli da 72 a 65 unità;

il raddoppio, per 3 anni delle promozioni fisse annue dei tenenti colonnelli e l'aumento corrispondente delle aliquote di valutazione (16 all'anno);

il ritocco dell'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli da 1/13 ad 1/11 conseguente alla riduzione dell'organico dei gradi di maggiore e tenente colonnello; il che lascia inalterato il preesistente rapporto organico - valutandi - promozioni;

il riferimento all'organico, anzichè di presenti in ruolo, per quanto riguarda la determinazione dell'aliquota dei capitani da ammettere a valutazione. Tale innovazione si rende indispensabile data la notevole esiguità del numero di capitani e tenenti in ruolo (62 contro 168). Attualmente, infatti,

e per molti anni ancora, l'aliquota dei capitani valutandi verrebbe ad essere inferiore al numero delle promozioni tabellari da effettuare. Ciò in violazione del principio della « scelta » e con gravi negativi riflessi per quanto attiene alle promozioni dei maggiori ed ai conseguenti collocamenti in soprannumero dei tenenti colonnelli;

l'aumento di 10 unità nell'organico dei capitani;

l'aumento di 14 unità nell'organico dei tenenti.

Le eccedenze risultanti nel grado di tenente colonnello, per effetto della riduzione dell'organico e le promozioni di cui all'articolo 3 verrebbero riassorbite, a partire dal 1° gennaio 1966, con il collocamento in soprannumero di altrettanti ufficiali; quelle risultanti nel grado di colonnello per effetto dell'articolo 2, saranno ugualmente riassorbite con collocamenti in soprannumero, ma a partire dal 1969, onde non turbare l'avanzamento degli attuali colonnelli.

Per quanto si riferisce agli ufficiali del ruolo amministrazione, è da porre innanzi tutto in rilievo la particolare situazione in cui è venuta a trovarsi la categoria dei capitani di quel ruolo; situazione anch'essa mortificante se si pensa che, con l'approvazione della legge n. 809 dell'11 novembre 1964, sul riordinamento dei ruoli similari degli ufficiali in s. p. e. dell'Esercito, questa è l'unica categoria degli ufficiali delle Forze armate che permane più a lungo nel grado.

Trattasi infatti di ufficiali con più di 20 anni di servizio effettivo, che attendono di essere promossi al grado superiore.

Anche tale paradossale situazione è stata determinata dai massicci reclutamenti effettuati durante la guerra.

Attualmente, su 30 capitani del ruolo amministrazione che vengono presi in valutazione per l'avanzamento, soltanto 4 sono prescelti.

Molti di essi, quindi, con questo ritmo di avanzamento, ben presto verranno raggiunti dai limiti di età nel grado di capitano subendo, oltre tutto, anche un rilevante danno economico agli effetti dei trattamenti di previdenza e di quiescenza.

Ad eliminare gli inconvenienti e le sperequazioni sopra enunciate, tende il presente disegno di legge il quale, stabilendo per il corrente anno un numero fisso di promozioni proporzionalmente non superiore a quello già stabilito per i capitani di amministrazione dell'Esercito, nonchè raddoppiando le aliquote di promozione e di valutazione per gli anni 1966, 1967 e 1968 con gli articoli da sei a dieci, tende a normalizzare il ritmo delle promozioni e ad evitare che ottimi elementi permangano ulteriormente nel grado o, peggio ancora, vengano colpiti dai limiti di età.

Onorevoli senatori,

il presente disegno di legge, che si propone al vostro esame ed alla vostra approvazione, trova il suo più sicuro fondamento in una esigenza di giustizia troppo a lungo disattesa, da rendere sollecitamente ad una categoria di ufficiali delle Forze armate altamente benemerita.

Mentre appaiono scontate le favorevoli ripercussioni che esso avrà, ciò che preme è di dimostrare ancora una volta la sensibilità del Parlamento alle fondate istanze che gli vengono dalle Forze armate dello Stato. Si confida pertanto nell'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303 è sostituita, nelle parti relative agli ufficiali del Corpo di Commissariato — ruolo commissariato, dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

Il numero delle promozioni annuali dei tenenti colonnelli del Corpo di Commissariato aeronautico — ruolo commissariato — in s. p. e. stabilito dalla tabella annessa alla presente legge, è raddoppiato per gli anni 1966, 1967 e 1968. Per effettuare dette promozioni, l'aliquota dei tenenti colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione, è fissata in 16 unità all'anno, in deroga a quanto stabilito dalla predetta tabella.

Art. 3.

Le eccedenze risultanti nel grado di maggiore del Corpo di Commissariato aeronautico — ruolo commissariato — in s. p. e., in dipendenza della riduzione dell'organico, come risulta dall'unita tabella, sono riassorbite con promozioni al grado superiore di altrettanti maggiori sotto la data del compimento del periodo minimo di permanenza nel grado di anni tre.

Art. 4.

Le eccedenze risultanti nel grado di tenente colonnello del Corpo di Commissariato aeronautico — ruolo commissariato — in s. p. e., in dipendenza della riduzione dell'organico, come risulta dall'unita tabella, e delle promozioni di cui all'articolo 3 sono riassorbite, a partire dal 1° gennaio 1966, con il collocamento in soprannumero di altrettanti Ufficiali ai sensi e per gli effetti del quarto comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189.

Art. 5.

Le eccedenze risultanti nel grado di colonnello del Corpo di Commissariato aeronautico — ruolo commissariato — per effetto del raddoppio per anni 3 delle promozioni fisse dei tenenti colonnelli, saranno riassorbite con le vacanze organiche che si formeranno, in detto grado per le cause previste dalle lettere *b*), *c*), *e*), dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, nonchè con il collocamento in soprannumero, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, a partire dal 31 dicembre 1969, di due colonnelli all'anno in più rispetto a quelli da collocare in soprannumero per la formazione delle necessarie vacanze organiche. Di tali eccedenze non si terrà conto ai fini della determinazione delle aliquote di valutazione fino al 30 ottobre 1969.

Art. 6.

Per l'anno 1965 sono effettuate, sotto la data del 1° gennaio, anche se non esistono vacanze organiche, 18 promozioni da capitano a maggiore del Corpo di Commissariato aeronautico — ruolo amministrazione — s. p. e.

Per completare il numero delle promozioni a scelta di cui al comma precedente, si procede alla formazione di apposito quadro di avanzamento. L'aliquota di valutazione comprende tutti i capitani con anzianità di grado fino al 16 settembre 1954.

Art. 7.

Per gli anni 1966, 1967 e 1968 il numero delle promozioni fisse stabilite dalla tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, per i capitani in s. p. e. del Corpo di Commissariato aeronautico — ruolo amministrazione — è raddoppiato; sono ugualmente raddoppiate le aliquote di valutazione relative ai predetti anni. Dette promozioni sono effettuate dal 1° gennaio anche se non esistono vacanze organiche.

Art. 8.

Le eccedenze organiche, esistenti nel grado di maggiore del Corpo di Commissariato aeronautico — ruolo amministrazione — in s. p. e. — all'entrata in vigore della presente legge, e quelle derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, saranno riassorbite con le vacanze che si formeranno a qualsiasi titolo e di esse non si terrà conto nella determinazione delle aliquote di ruolo per la valutazione dei tenenti colonnelli.

Art. 9.

I maggiori del Corpo di Commissariato aeronautico — ruolo amministrazione — in s. p. e., sono promossi, dall'entrata in vigore della presente legge, anche se non esistono vacanze organiche, alla scadenza di 5 anni di anzianità di grado. Le eventuali eccedenze nel grado di tenente colonnello sono riassorbite da tutte le vacanze che si formano con collocamenti in soprannumero che possono essere disposti ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189.

Art. 10.

Fino a quando non saranno ricoperte tutte le vacanze nel grado di capitano, i tenenti del Corpo di Commissariato aeronautico — ruolo amministrazione — in s. p. e., saranno promossi sotto la data del 31 dicembre di ciascun anno in numero non superiore a 6.

Art. 11.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge calcolato per il primo semestre del corrente esercizio in lire 6.000.000 verrà provveduto mediante prelevamento dallo stanziamento iscritto in conto del capitolo 3093 « viveri ed assegni vitto » dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1965.

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corpi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6

RUOLO COMMISSARIATO

Ten. Gen.	—	—	1	—	—
Magg. Gen.	scelta	—	3	1 ogni 4 anni (b)	tutti
Col.	scelta	1 anno quale direttore commissariato di Regione Aerea od incarico equipollente	27	1 ogni anno	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Ten. Col.	scelta	2 anni quale capo di un ufficio in una direzione di commissariato di Regione Aerea o incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	65	4	1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Magg.	anzianità	—	32	—	—
Capitano	scelta	2 anni quale capo ufficio amministrativo di aeroporto o incarico equipollente; superare gli esami	120	8 o 9 (c)	1/12 della somma dei capitani e tenenti previsti dall'organico diminuita del numero dei capitani già valutati
Ten.	anzianità	3 anni in un ufficio amministrativo di aeroporto o incarico equipollente	72	—	—

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

(c) Ciclo di 2 anni: 8 promozioni il primo anno; 9 il secondo anno.